



COMUNE DI ALGHERO

Settore per l'Infanzia e per i Giovani
Servizio Sport

AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI RETTIFICA E CHIARIMENTI

Con riferimento all'avviso esplorativo in oggetto, approvato con determinazione n. 2321/2018 del Dirigente del Settore VI – Infanzia e Giovani, Ufficio Sport, si **rettificano** i punti 10) e 11) dell'elencazione degli impianti sportivi, specificando che, le manifestazioni di interesse relative a "Piscina Comunale scoperta" e "Piscina Comunale coperta" dovranno essere unificate in un'unica manifestazione, stante l'indivisibilità degli impianti medesimi.

Poiché sono pervenute richieste di **chiarimenti** in ordine alla possibilità di partecipazione da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, qualora non riconosciute, fermo restando il fine che si intende perseguire con l'indagine esplorativa ed il carattere non vincolante, né per l'Amministrazione comunale né per i partecipanti, delle manifestazioni di interesse che perverranno, che non precostituiscono alcun titolo rispetto ad eventuali successive decisioni assunte dall'Ente, né daranno diritto a pretendere alcunché in termini di risarcimento, rimborso, indennizzo, mancato guadagno o qualsivoglia altro preteso titolo, si chiarisce che nel punto **4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**, laddove vien fatto riferimento alle "persone fisiche", tra le stesse sono da ritenersi ricompresi anche gli amministratori o, comunque, i soggetti che agiscono in nome e per conto degli enti privi di personalità giuridica, quali le ASD prive del riconoscimento. Queste, infatti, rappresentano, comunque, un soggetto giuridico, distinto dai singoli associati che le compongono: hanno, infatti, un proprio fondo comune (art. 37 c.c.), una propria organizzazione, regolata dagli accordi degli associati e, in mancanza, dalle norme dettate per le associazioni riconosciute se compatibili.

Le Associazioni non riconosciute rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio (definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione, qualora a ciò autorizzati. L'art. 38 c.c. prevede che: *"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"*.

Peraltro, l'art. 3, comma 1, lettera p) del codice dei contratti pubblici fa rientrare nella definizione di operatore economico anche gli enti privi di personalità giuridica. Tra i soggetti che possono partecipare alle gare vi sono, quindi, sicuramente, anche le associazioni sportive dilettantistiche, dovendo considerare che l'articolo 90, comma 25 della legge 289/2002 (recentemente integrato dalla legge di bilancio 2018), stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.